

Ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 58 comma 1 della Legge sui pubblici esercizi ("Gazzetta ufficiale", n. 138/06), nonché dell'articolo 51 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 5/02-testo emendato, 5/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 19 giugno 2008, ha emanato la

DELIBERA
di integrazione della Delibera sull'orario di lavoro nei pubblici esercizi

Articolo 1

Nell'articolo 6 della Delibera sull'orario di lavoro nei pubblici esercizi ("Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno", n. 2/07), dopo il comma 1 va aggiunto un nuovo comma 2 del seguente tenore:

"Nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre i pubblici esercizi che operano nella zona di Monvi-Cuvi possono lavorare dalle ore 21,00 alle ore 05,00."

L'attuale comma 2 diventa comma 3.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 334-01/08-01/7
Urbroj/Numprot: 2171/01-1-08-2
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2008

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 58, comma 1 della Legge sull'attività dei pubblici esercizi ("Gazzetta ufficiale", n.138/06) e dell'articolo 51, comma 1, punto 5 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, n.n. 5/02 e 5/04), il Consiglio municipale durante la propria seduta tenutasi il 22 marzo 2007, emana la seguente

DELIBERA
SULL'ORARIO DI LAVORO NEI PUBBLICI ESERCIZI

I) DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si prescrive l'orario di lavoro dei pubblici esercizi nel territorio della città di Rovigno, i criteri per un diverso orario d'apertura/chiusura di singoli impianti pubblici nonché le occasioni speciali in cui si può lavorare senza limitazione dell'orario di lavoro.

Articolo 2

L'attività di pubblico esercizio si svolge nell'impianto destinato, sistemato e allestito per offrire servizio pubblico, che può trovarsi in:

- una costruzione, oppure parte indipendente della medesima (edificio, chiosco, container, impianti galleggianti e sim.),

- un vano d'affari nel quale si svolge un'altra attività
- un veicolo immobile e una vettura di rimorchio, un vagone ferroviario e un impianto di navigazione nei quali si svolge il trasporto di passeggeri,
- una tenda, una bancarella, un carretto e simili dispositivi allestiti per offrire servizi pubblici.

Articolo 3

I pubblici esercizi rispetto al tipo di servizio offerto nei medesimi vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. Alberghi,
2. Campeggi e altri tipi d'esercizi pubblici per l'alloggio,
3. Ristoranti,
4. Bar,
5. Impianti catering,
6. Impianti per servizi semplici.

I pubblici esercizi appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo vengono raggruppati in singole categorie partendo dal modo di servire e il prestigio dei servizi offerti negli impianti.

I singoli tipi di pubblici esercizi possono avere il carattere di società (club), nei quali i servizi pubblici vengono offerti solamente ad una categoria specifica di ospiti (membri del club).

Il Ministro prescrive con il Regolamento i tipi di pubblico esercizio appartenenti a singole categorie di cui al comma 1 del presente articolo, i servizi che si devono e possono offrire nell'ambito di singole categorie di pubblici esercizi nonché i tipi di esercizi che possono essere definiti come club.

II) DISPOSIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Articolo 4

I pubblici esercizi possono rimanere chiusi un giorno alla settimana.

Entro l'orario di lavoro prescritto negli articoli della presente Delibera, i gestori possono stabilire autonomamente la disposizione dell'orario di lavoro, però devono lavorare almeno 7 ore al giorno.

III) ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

Articolo 5

I pubblici esercizi appartenenti alla categoria "Alberghi" e i campeggi appartenenti alla categoria "Campeggi e altri tipi d'esercizi pubblici per l'alloggio" devono lavorare ogni giorno dalle ore 0,00 fino alle 24,00, mentre gli altri pubblici esercizi possono lavorare come segue:

- dalle categorie "Ristoranti" e "Bar" dalle ore 6,00 fino alle 24,00,
- dalla categoria "Bar" per gli impianti che soddisfanno le condizioni per il lavoro di notte in conformità con le prescrizioni speciali, solo negli spazi chiusi, dalle ore 21,00 fino alle 6,00,
- dalle categorie "Ristoranti" e "Bar" situati fuori dai territori abitati dalle ore 0,00 fino alle 24,00,
- negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni e sim., con l'orario di lavoro dell'impianto nel quale si trovano.

Il gestore oppure un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3 della Legge sui pubblici esercizi stabilisce l'orario di lavoro degli altri tipi di pubblici esercizi per l'alloggio dalla categoria "Campeggi e altri tipi d'esercizi pubblici per l'alloggio".

Articolo 6

I pubblici esercizi appartenenti alle categorie "Ristoranti" e "Bar" possono lavorare:

- da Pasqua fino al 31 maggio dalle ore 6,00 fino alle ore 01,00, mentre dal venerdì al sabato nonché dal sabato alla domenica fino alle ore 02,00,
- dal 1° giugno fino al 30 settembre dalle ore 6,00 fino alle ore 02,00,
- dal 1° ottobre fino a Pasqua dalle ore 06,00 fino alle ore 24,00, mentre dal venerdì al sabato nonché dal sabato alla domenica fino alle ore 01,00.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano i pubblici esercizi ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro tramite decreto della Giunta municipale.

Articolo 7

I pubblici esercizi appartenenti alla categoria "Impianti per servizi semplici" possono lavorare dalle ore 06,00 fino alle ore 23,00, eccetto gli impianti il cui orario di lavoro è regolato con delibere/regolamenti cittadini speciali.

IV) RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Articolo 8

La Giunta municipale può ridurre al massimo di due ore l'orario di lavoro dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, alinea 2 e 3 della presente Delibera, mentre agli impianti di cui all'articolo 6 della presente Delibera può ridurre l'orario di lavoro fino alle ore 24,00.

La Giunta municipale può su dovere d'ufficio ridurre l'orario di lavoro a singoli pubblici esercizi di cui al comma 1 del presente articolo qualora venisse soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- se negli ultimi 12 mesi l'ispettore competente avesse vietato il lavoro per inosservanza dell'orario di lavoro prescritto,
- se negli ultimi 12 mesi l'ispettore sanitario avesse vietato il lavoro per superamento del limite di rumore consentito,
- se negli ultimi 12 mesi il proprietario fosse stato punito dal tribunale per le trasgressioni per non aver rispettato l'orario di lavoro prescritto, per aver superato i limiti di rumore consentito oppure se nel detto esercizio per due volte fossero stati violati l'ordine e la quiete pubblica,
- il certificato del livello di rumore elaborato dall'ispettore sanitario oppure dall'ente autorizzato registrasse il superamento dei limiti di rumore consentiti dalla Legge sulla tutela dai rumori,
- la relazione della Stazione di polizia Rovigno sull'intervento nell'impianto negli ultimi 12 mesi per inosservanza dell'orario di lavoro prescritto oppure due volte per violazione dell'ordine e della quiete pubblica nel medesimo,
- se negli ultimi 12 mesi ci fossero state frequenti lamentele sul lavoro del pubblico esercizio da parte di 3 proprietari/inquilini di vari appartamenti, che abitano nell'edificio in cui è situato l'impianto, oppure che sono direttamente adiacenti con l'impianto o l'edificio che si trova davanti al medesimo.

Il competente Settore amministrativo può richiedere su dovere d'ufficio il recapito di relazioni, pareri oppure conferme.

La riduzione dell'orario di lavoro può essere determinata per un dato periodo oppure fino all'adempimento delle condizioni.

V) ORARIO DI LAVORO DIVERSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI FESTEGGIAMENTI DI CIRCOSTANZA

Articolo 9

La Giunta municipale può, su richiesta del gestore di singoli esercizi pubblici di cui all'articolo 6 della presente Delibera, tramite decreto stabilire un orario di lavoro diverso per una data specifica per l'organizzazione di festeggiamenti di circostanza (nozze, ballo dei maturandi e simili avvenimenti).

Il richiedente ha l'obbligo di allegare alla richiesta la relazione della Stazione di Polizia Rovigno, sul lavoro svolto dall'impianto negli ultimi 12 mesi (non più vecchio di 10 giorni).

Le disposizioni del presente articolo non riguardano i pubblici esercizi ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro con il decreto della Giunta municipale.

VI) OCCASIONI SPECIALI

Articolo 10

Tutti i pubblici esercizi lavoreranno senza limitazione dell'orario di lavoro nelle seguenti occasioni: Pasqua, Natale, Anno Nuovo, Notte rovignese, Giornata della città e in altre giornate stabilite con la conclusione speciale della Giunta municipale.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano i pubblici esercizi ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro con il decreto della Giunta municipale.

VII) OBBLIGHI DEI GESTORI

Articolo 11

Nell'espletamento della propria attività il gestore ha l'obbligo di:

1. esporre l'orario di lavoro all'entrata dell'impianto in lingua croata e italiana, ossia l'orario dei giorni lavorativi e festivi nonché attenersi al medesimo,
2. attenersi all'orario di lavoro prescritto.

VIII) CONTROLLO

Articolo 12

Il controllo amministrativo sull'applicazione della Legge sull'attività dei pubblici esercizi e la presente Delibera viene svolto dal ministero competente.

Il controllo dell'ispezione sull'attuazione della Legge sull'attività dei pubblici esercizi e della presente Delibera nonché di singoli atti, condizioni e modalità di controllo di persone fisiche e giuridiche viene svolto dai competenti ispettori economici e altri ispettori, ognuno nell'ambito della propria competenza, in conformità con delle prescrizioni speciali.

IX) SANZIONI

Articolo 13

Contro i gestori che non si attengono alle disposizioni sull'orario di lavoro saranno prescritte multe, misure tutelari di divieto d'espletamento dell'attività di pubblico esercizio nonché divieto di lavoro in conformità con le disposizioni dell'articolo 41, 45, 49 e 50 della Legge sull'attività dei pubblici esercizi.

X) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E TRANSITORIE

Articolo 14

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull'orario di lavoro nei pubblici esercizi ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno, n.n. 2/98 e 1/01).

I procedimenti iniziati con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'attività dei pubblici esercizi si concluderanno, secondo le disposizioni della nuova Legge sull'attività dei pubblici esercizi.

Fino all'entrata in vigore della presente Delibera rimangono in uso le prescrizioni, che il Consiglio municipale ha emanato in base alle autorizzazioni di cui nella Legge sull'attività dei pubblici esercizi ("Gazzetta ufficiale", n.n. 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 e 42/05), nella parte in cui non sono in antitesi con le disposizioni della nuova Legge.

Singole conclusioni della Giunta municipale emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della Legge sull'attività dei pubblici esercizi ("Gazzetta ufficiale", n.n. 48/95, 20/97, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 117/03 e 42/05), che sono in antitesi con le disposizioni della nuova Legge sull'attività dei pubblici esercizi, cessano di valere il giorno dell'entrata in vigore della nuova Legge.

Articolo 15

La presente conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno".

Classe: 334-01/07-01/5
Numprot: 2171/01-1-07-2
Rovigno, 22 marzo 2007

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.